

S.P.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Provveditorato Regionale per la Lombardia
Ufficio dell'Organizzazione e delle Relazioni

Prot. n. 40150/2013

/U.O.R.

Milano, li 19 Settembre 2013

A He-
Dore Bu (G. Liev-
A tutte le U.O. e
802

Alle Direzioni degli
Istituti Penitenziari e
U.E.P.E.
della Regione
Loro Sedi

Oggetto: "Linee operative per l'applicazione della Sorveglianza Dinamica" – Unità Operative

Trasmetto in allegato per la massima divulgazione e puntuale applicazione a tutto il personale operante all'interno degli Istituti e Servizi Penitenziari il documento recante "Linee operative per l'applicazione della Sorveglianza Dinamica" – Unità Operative.

Sarà cura delle sedi locali provvedere alla diramazione del documento stesso ad Istituzioni ed Enti esterni che, a vario titolo, collaborano nell'attività e nei progetti trattamentali.

Cordiali saluti.

Il Provveditore Regionale

M. Fabozzi



Unità Operative

Obiettivo del lavoro

Definizione del concetto, delle funzioni e compiti dell'Unità operativa, individuando i criteri di massima, che in ambito locale dovranno trovare uniforme e coerente applicazione, al fine di favorire un'organizzazione del lavoro orientata alla centralità della persona, alla valorizzazione delle risorse e all'efficienza dei processi lavorativi.

Premessa

L'Amministrazione penitenziaria, a tutti i livelli, è impegnata in un profondo cambiamento culturale volto a rafforzare sempre più il processo di prossimità, di conoscenza del detenuto, e con esso la prospettiva di modulare diversamente gli assetti organizzativi interni" (linee di indirizzo regionale 2013).

In tale contesto la realizzazione delle U.O. assume una fondamentale importanza. L'attuazione della previsione dell'art. 33 Regolamento del Corpo è funzionale all'organizzazione di un modello organizzativo in grado di realizzare gli obiettivi generali dell'istituto attraverso le singole UU.OO. e gli obiettivi specifici a ciascuna di esse assegnati nell'ambito del progetto annuale. Il nuovo modello organizzativo dovrà ispirarsi non più al mero criterio della suddivisione delle risorse nei vari reparti, ma all'idea di un impianto organizzativo che si avvicini alle risorse umane (personale e detenuti).

Definizione di U.O.

nell'ambito di una struttura penitenziaria, deve intendersi l'U.O. quale complesso funzionale finalizzato ad assicurare, attraverso un sistema organizzativo decentrato, un impiego delle risorse umane razionale ed efficiente nel perseguimento degli obiettivi assegnati. E' altresì finalizzato alla realizzazione di un sistema organizzativo che, anche attraverso la periodica rivisitazione del decentramento amministrativo:

- raggiunga l'obiettivo con univocità di indirizzo politico/gestionale,
- contemperì le esigenze di partecipazione attiva del personale di ogni ruolo con la chiara individuazione di funzioni, obiettivi, compiti,
- garantisca la circolarità delle informazioni in senso sia verticale che orizzontale.

Nell'individuazione delle UU.OO. bisogna tener conto della realizzazione di un sistema efficiente ed efficace nell'ambito dei reparti detentivi, della vigilanza dei detenuti, della sicurezza della struttura, nonché delle attività connesse.

Nel decreto costitutivo delle UU.OO. il Direttore, su proposta del Comandante di Reparto, oltre a stabilire il numero delle stesse, individuerà i relativi coordinatori e i vice coordinatori ai quali è affidata la gestione del personale e dei detenuti nel rispetto della politica dell'istituto.

L'U.O., in quanto afferente a rendere efficiente ed efficace i compiti istituzionali del Corpo di Polizia penitenziaria, deve necessariamente essere riferita esclusivamente ai posti di servizio che perseguono tale finalità; non è consentito realizzare UU.OO. che svolgano funzioni amministrative. L'Unità Operativa non può pertanto identificarsi in un Ufficio o nell'accorpamento di più Uffici. Affinchè l'Unità sia concretamente operativa è indispensabile che comprenda più compiti e funzioni tra loro interconnessi che, superando il tradizionale concetto dei posti di servizio, consentano il raggiungimento degli obiettivi di ciascuna Unità. Le UU.OO. devono avere un numero di componenti adeguato alle specificità delle funzioni e ai molteplici compiti.

Risorse umane

La definizione degli organici delle singole UU.OO. deve avvenire nel rispetto del bilanciamento dei carichi di lavoro e dell'equa ripartizione del personale. Ai fini dell'assegnazione si terrà conto del grado, delle attitudini e capacità e delle peculiarità del settore operativo.

La responsabilità delle UU.OO. è affidata in via prioritaria al personale appartenente al ruolo degli Ispettori e, in mancanza di questi, al ruolo dei Sovrintendenti, salvo provvedimento motivato dell'Autorità Dirigente.

In ogni caso dovrà essere garantito il rispetto della linea gerarchica e l'eventuale nomina di Assistenti Capo è efficace solo se *pro tempore* e adeguatamente motivata.

Analoghi criteri dovranno essere utilizzati anche nell'individuazione dei Vice Coordinatori delle UU.OO.

Il coordinatore e il Vice coordinatore sono nominati previa acquisizione di disponibilità formalmente espressa con provvedimento del direttore su proposta (o espresso parere favorevole) del Comandante, tenuto conto delle comprovate capacità professionali, delle attitudini personali e delle pregresse esperienze. In via residuale si procede alla nomina d'ufficio ex art. 21 Regolamento del Corpo. Il Coordinatore dipende gerarchicamente e funzionalmente dal Comandante di Reparto con cui si confronta quotidianamente sulle problematiche del servizio proponendo soluzioni e gli accorgimenti gestionali ed organizzativi necessari al perseguimento degli obiettivi.

Ad ogni U.O. deve essere assegnato un numero di personale idoneo a perseguire in autonomia il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nella determinazione dell'organico della singola U.O., al fine di garantire la regolare fruizione dei diritti

del personale, si terrà conto della percentuale ordinaria di assenze che non potrà essere inferiore al 34% e superiore al 40%.L'organizzazione dei servizi dovrà essere effettuata all'interno di ciascuna Unità Operativa.

Gli appartenenti ad una singola U.O. possono essere impiegati presso altra Unità operativa solo in casi eccezionali, su valutazione e disposizione del Comandante di reparto, a fronte di esigenze impreviste ed imprevedibili.

E' prerogativa del Direttore, su proposta del Comandante di reparto, definire le competenze che consentono ai singoli operatori nell'ambito dell'U.O. il raggiungimento degli obiettivi prefissati.

Tutti i provvedimenti di nomina e le disposizioni organizzative saranno comunicati alle OO.SS.

E' demandata alla contrattazione locale il confronto sui turni di servizio e sui carichi di lavoro.

Doveri generali e speciali del servizio del Coordinatore dell'Unità Operativa:

In attuazione alle linee direttive previste per le UU.OO. si ritiene opportuno individuare come di seguito le competenze e i doveri ai quali i Coordinatori dovranno attenersi.

1. Predisporre la programmazione dei turni del personale dipendente, garantendo la copertura di tutti i posti di servizio del reparto di competenza, nel rispetto dei livelli minimi e massimi di sicurezza. Nell'ambito della delega in parola provvede a garantire l'equa ripartizione tra tutti gli addetti, dei turni mattinieri, pomeridiani, notturni e festivi, sui tre/quattro quadranti, assicurando la fruizione del riposo settimanale e dei periodi di congedo ordinario nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di servizio. All'inizio del turno dovrà verificare la presenza del Personale rilevando le assenze e riorganizzare di conseguenza il servizio con le unità presenti tenendo conto della priorità dei posti di servizio. Nella predisposizione il Coordinatore dovrà tener conto di una gestione autonoma del servizio salva diversa valutazione del Comandante in relazione a casi eccezionali. A tal fine deve predisporre i piani ferie in conformità alle normative vigenti e agli accordi sindacali locali, e sottoporlo, ai fini dell'approvazione, al Direttore e al Comandante. Segnalare tempestivamente e per iscritto sulle eventuali infrazioni disciplinari commesse dal Personale addetto all'U.O.
2. Organizzare la conferenza di servizio quotidiana con il Personale dipendente, al fine di acquisire e condividere tutte le informazioni necessarie allo svolgimento del servizio; procedere alla distribuzione dei compiti fra gli Agenti; impartire e illustrare le nuove disposizioni; controllare l'esatto adempimento dei compiti a ciascuno assegnati.
3. Riferire quotidianamente al Comandante del Reparto le situazioni rilevanti o evidenziare le problematiche rilevate nei turni di servizio.
4. Autorizzare, previa valutazione della sussistenza di idonee condizioni di sicurezza, il Personale dipendente che ne fa richiesta ad allontanarsi dal proprio posto di servizio qualora ne ravvisi l'urgenza o la necessità, provvedendo sempre alla sua sostituzione. Assicurare al personale avente diritto, per il tempo massimo di 30 minuti previsto dalla normativa vigente, la fruizione della M.O.S., assicurandone il rispetto del limite temporale e l'avvicendamento sul posto di servizio nell'ambito della stessa U.O.
5. Verificare che il Personale adempia alle operazioni di accertamento numerico dei detenuti presenti, alla battitura delle inferriate, alle perquisizioni. Assicurare la fornitura necessaria al mantenimento dell'igiene della cella. Il Coordinatore

assicura altresì la pulizia delle sezioni e delle aree interne ed esterne ai cortili e ai passeggi.

6. Svolgere con frequenza e regolarità colloqui individuali con i detenuti.
7. Accertare e provvedere a che tutte le attività, di qualunque genere, che attengono all'ordinario svolgimento della vita intramuraria in tutte le sue declinazioni siano eseguite da chi di competenza, con puntualità e diligenza assicurandosi che il personale di P.P. vigili sulle attività e segnali quanto di eventuale rilevanza. Sovrintendere personalmente al regolare svolgimento delle operazioni di immissione/rientro dai cortili e ai passeggi vigilando affinché vi si provveda inviando un piano per volta. Informare tempestivamente e con relazione scritta il Comandante su ogni fatto rilevante che possa compromettere l'ordine e la sicurezza dell'istituto o possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti, adottando i provvedimenti che si dovessero rendere necessari nell'immediatezza ovvero rallentare le attività connesse al trattamento dei detenuti.
8. Controllare la regolare e puntuale tenuta dei registri in uso che devono essere compilati, aggiornati e sottoscritti in modo corretto e leggibile.
9. E' responsabile dell'ubicazione dei detenuti assegnati all'U.O.
10. Partecipare alle riunioni multidisciplinari relative ai detenuti ed alle attività dell'Unità Operativa.



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Provveditorato Regionale per la Lombardia

“Linee operative per l'applicazione della sorveglianza dinamica”

Premessa

Nell'ambito del processo di cambiamento in atto così come delineato:

- dalle direttive dipartimentali diramate con nota GDAP n. 0206745 – 2012 del 03/05/2012 “Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 230/2000: linee programmatiche” e con nota GDAP n. 0036997 – 2013 del 29/01/2013 recante “Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 230/2000: linee programmatiche”,
- dall'ulteriore documento “La via del cambiamento attraverso un modo d'essere diverso. La sorveglianza dinamica. Linee guida per gli operatori penitenziari” a cura dell'I.S.S.P.,
- dalle riflessioni in tema elaborate da quest'Ufficio e declinate con nota n. 23879 del 29/05/2013 ed, in ultimo,

- dalla Lettera Circolare GDAP n. 0260212 – 2013 del 22/07/2013 recante “Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R. 230/2000: linee guida sulla sorveglianza dinamica”,

è intendimento di questo Provveditore promuovere azioni atte a supportarne concretamente la realizzazione, sostenendo e condividendo con le direzioni dei servizi e degli istituti penitenziari una nuova metodologia di lavoro, che trova il suo fondamento essenzialmente nella volontà di connotare in una visione non meramente custodialistica il termine “sorveglianza” passando, appunto, da una “sorveglianza passiva” fondata sul mero controllo dei corpi ad una “sorveglianza attiva” fondata sulla conoscenza degli uomini, che, muovendo da una iniziale fase di accoglienza e di studio dei comportamenti, delle modalità di relazione, delle capacità di ambientamento del singolo si evolva nell’individuazione del modello di intervento trattamentale e securitario più consono alle caratteristiche del detenuto, assegnandolo in ragione di queste, in sezioni detentive adeguate, che potranno avere un regime ordinario o aperto.

Appare opportuno, al fine di garantire univocità interpretative, specificare che, dato per assunto che l’attività trattamentale dovrà essere assicurata a tutti i detenuti indipendentemente dal regime in cui sono inseriti:

- nelle sezioni usualmente definite come chiuse/ordinarie, le stanze detentive sono aperte in ragione dell’accesso alle attività comuni (socialità, passeggi, attività ed esigenze varie) che dovranno essere potenziate nella massima misura possibile;
- nelle sezioni a regime aperto deve essere garantita l’apertura delle stanze detentive e la fruizione di spazi comuni almeno dalle ore 08.00 alle ore 20, ricorrendo ad un modello di sorveglianza adeguato che eviti chiusure intermedie non necessarie (es. quelle spesso previste per la ricognizione numerica dei detenuti o per il passaggio di consegne).

Il modello di sorveglianza che s'intenderà adottare dovrà dunque tener conto della tipologia detentiva individuata per i singoli reparti/sezioni, dell'imprescindibile necessità di garantire la sicurezza della struttura, che è anche funzionale alla realizzazione del trattamento, nonché dell'ottimizzazione dell'impiego delle risorse umane disponibili.

I diversi modelli di sorveglianza, adottabili sia in forma esclusiva che tra loro sinergica, possono essere così riepilogati:

- **sorveglianza statica:** presenza fissa presso le sezioni detentive dell'unità di polizia penitenziaria;
- **sorveglianza statica remota:** controllo "a distanza" delle sezioni detentive da parte di unità di polizia penitenziaria mediante posizionamento di telecamere visualizzate attraverso monitor;
- **sorveglianza dinamica:** superamento del concetto di "posto di servizio" in postazione fissa presso le sezioni detentive, sostituito da postazioni interne ed esterne che assicurino il presidio di punti strategici (es. garitte muro di cinta, portinerie interne, varchi esterni, ecc.) e contestuale costituzione di gruppi/pattuglie di polizia penitenziaria, in grado di garantire all'interno il "governo del territorio", mediante interventi continui ma non predeterminati presso i luoghi di soggiorno dei detenuti (sezioni, spazi di socialità, passeggi). A tale proposito le Direzioni avranno cura di predisporre tabelle di consegna ad hoc relative alle incombenze che le predette unità dovranno assolvere, provvedendo nel contempo alla consequenziale modifica della nomenclatura prevista nel modello 14/A. In sostanza una modalità di vigilanza e di intervento da parte del personale di polizia penitenziaria, in cui venga privilegiata la consapevole gestione degli spazi e delle regole interne piuttosto che l'accompagnamento ed il controllo diretto costante da parte del personale e che veda il potenziamento dei flussi informativi tra i

diversi operatori che interagiscono nella quotidianità penitenziaria, per raggiungere, in tutti i casi ove sia possibile, un modello di :

- **sorveglianza dinamica integrata**: ovvero, come le stesse Linee di Indirizzo dipartimentali ribadiscono, il principale modello di intervento verso cui tendere, in cui sia fortemente condiviso da tutti gli operatori il duplice mandato di sicurezza e trattamento proprio dell'Amministrazione, in cui lo scambio di informazioni tra operatori e l'incrocio costante e continuo dei dati costituisca l'ordinario modus operandi a fondamento delle scelte di intervento e dunque di individuazione del trattamento individualizzato che l'Ordinamento Penitenziario (art. 13) impone di adottare nei confronti delle persone detenute.

La sorveglianza dinamica integrata infatti non è sinonimo di "assenza di sorveglianza" - come purtroppo in alcune sedi è stato interpretato - ma maggior presenza tra i detenuti di tutto il personale, ivi compreso quello di Polizia Penitenziaria, cui non si chiede di fermarsi in una postazione fissa dalla quale controllare i detenuti lasciati liberi all'interno delle sezioni (sorveglianza statica), ma di muoversi all'interno delle stesse e di tutti gli spazi ove la vita dei detenuti si svolge, rendendo viva e tangibile la propria presenza attraverso brevi colloqui, soffermandosi presso i gruppi, osservando direttamente le dinamiche relazionali. Solo così si potrà parlare di "sorveglianza dinamica" e perseguire la conoscenza del detenuto, modalità alla quale sono necessariamente chiamati a partecipare (integrata) anche tutti gli altri operatori istituzionali e non (volontari, insegnanti, sanitari, ecc.) ed in particolare i funzionari giuridico pedagogici che, nell'esercitare la funzione pedagogica loro propria, dovranno, insieme agli altri citati, essere spesso presenti nell'ambito delle sezioni detentive, così come delle sale ove si svolgono le attività (osservazione situazionale), integrando appunto con la loro presenza quella degli operatori appartenenti al Corpo di Polizia Penitenziaria.

E' infatti soltanto attraverso l'adozione di un tale modello che potrà realizzarsi appieno il mandato dell'Amministrazione, in capo alla quale è posto l'obbligo (cfr le note pronunce CEDU) di garantire ai detenuti i diritti fondamentali e un trattamento rispondente alle finalità costituzionali della pena.

Di fatto a seguito dei numerosi interventi recentemente promossi, la sorveglianza dinamica è già sperimentata in alcune realtà penitenziarie della regione, ma con diverse declinazioni, come si evince, peraltro, dai Progetti d'Istituto e questo permette di ricostruirne e ricomporne le pratiche operative.

In questo quadro di rinnovamento si inserisce il seminario **“Nuove strategie nel regime penitenziario – Modelli di vigilanza integrata e partecipata all'interno del progetto regionale sui circuiti penitenziari”** promosso da questo Provveditorato in data 11 – 18 Giugno u.s. quale momento di confronto e di riflessione fra le diverse professionalità operanti all'interno delle strutture penitenziarie su quanto si sta realizzando in questo ambito.

Sulla scorta di quanto sin qui relazionato, si è istituito presso questo Provveditorato un **“Tavolo Tecnico sulla Sorveglianza Dinamica Integrata”**, con il cui contributo sono state elaborate le presenti linee operative.

LINEE OPERATIVE

In primo luogo giova sottolineare come tanto la realizzazione del Circuito Regionale quanto l'effettiva attuazione della sorveglianza dinamica integrata, debbano necessariamente tener conto dell'interconnessione con la realizzazione a pieno titolo delle Unità Operative.

Nell'ambito di questo nuovo contesto infatti, fondato sulla semplificazione, razionalizzazione e qualificazione dei carichi di lavoro, sulla definizione effettiva

delle postazioni imprescindibili da presidiare, sulla distinzione dei livelli di competenza e sulla condivisione dei flussi informativi tra le diverse figure professionali, appare fondamentale la costituzione di nuclei di riferimento fissi, quali appunto le Unità Operative o, ad esempio, le équipes di reparto.

L'attuazione concreta della **sorveglianza dinamica integrata** si fonda infatti su alcuni presupposti essenziali:

- la partecipazione attiva del detenuto, visto come risorsa, come attore primario e partecipe della sua storia detentiva, attraverso un percorso di graduale **responsabilizzazione**.
- il superamento del limite perimetrale della stanza detentiva come luogo principale dell'esecuzione a favore degli spazi di socialità, di passeggio, di attività;
- l'ampia presenza/partecipazione di tutti gli operatori penitenziari alla quotidianità detentiva, attraverso la presenza effettiva ai diversi momenti che la caratterizzano in un'ottica multidisciplinare pienamente condivisa.

Come già affermato il percorso di conoscenza passa attraverso le diverse figure professionali, attraverso il coinvolgimento della comunità esterna in tutte le sue articolazioni, istituzionali e non, e sarà proprio soltanto attraverso una prodromica conoscenza del detenuto attuata tramite un lavoro di *equipe* che si potrà sottoporre al soggetto un cd. "patto di responsabilità", *condicio sine qua non* per il suo consequenziale inserimento nelle sezioni/reparti aperti, gestiti con il regime dinamico.

Il nuovo modello organizzativo infatti non può prescindere da un processo di responsabilizzazione dei detenuti, i quali devono ben comprendere che la possibilità di muoversi in spazi più ampi, senza il controllo continuativo della Polizia Penitenziaria, implica, alla base, una fiducia nei loro confronti che non può essere

disattesa. I detenuti devono, pertanto, essere coinvolti in un processo che li porti a saper gestire in modo autenticamente corretto le relazioni con i loro compagni e gli operatori e ad avere cura degli stessi spazi a loro disposizione. Si vuole tendere in sostanza a sottoscrivere un cd. "patto di responsabilità" che, integrandosi poi nel "patto trattamentale", possa rivolgersi a tutti, soggetti definitivi e non, e nell'ambito del quale l'Amministrazione offre opportunità tese a favorire percorsi d'inclusione sociale, consente (compatibilmente con la logistica dell'Istituto) una più ampia e libera movimentazione dei detenuti e, allo stesso tempo, chiede loro un comportamento aderente, in modo non solo formale, alle regole. Non un sistema di divieti, quindi, ma di regole condivise che ognuno s' impegna a rispettare in funzione del percorso effettuato, della disponibilità a mettersi in gioco e della capacità di rispetto delle regole esistenti.

Va da sé che la responsabilizzazione dei detenuti è una sorta di architrave su cui poggia il modello di sorveglianza dinamica integrata e senza la quale, appunto, si rischia che i detenuti abbiano l'unica percezione di vivere in un contesto privo di un'efficace vigilanza e si lascino andare a condotte irregolari pericolose per l'ordine e la sicurezza.

Ovviamente non andrà mai perso di vista l'assunto secondo cui qualunque tipo di sorveglianza si applichi si dovrà, comunque, realizzare la imprescindibile condizione di sicurezza, funzionale al trattamento, di tutti i servizi istituzionali presenti all'interno della struttura penitenziaria ed è auspicio dell'Amministrazione raggiungere in tutte le sedi penitenziarie il 75% di detenuti a regime aperto ed un restante 25% a regime chiuso, invertendo l'attuale tendenza e facendo delle sezioni aperte la normalità della detenzione.

In conformità a quanto declinato nella Lettera Circolare GDAP n. 0260212 – 2013 del 22/07/2013 recante "Realizzazione circuito regionale ex art. 115 D.P.R.

230/2000:linee guida sulla sorveglianza dinamica”, poi, piace pensare che espressioni come “*imparare a stare e a lavorare insieme*”, “*dinamicità del gruppo*”, “*sorveglianza dinamica e processi condivisi di conoscenza del detenuto*” siano i fondamentali principi ispiratori che dovranno caratterizzare l’organizzazione delle strutture dei servizi penitenziari e che, *in primis*, Direttori e Responsabili delle diverse Aree debbano sposare, poiché si è convinti che in questa epocale fase di cambiamento culturale e gestionale debbano, appunto, in prima battuta essere “dinamiche” le figure apicali di ogni realtà penitenziaria, secondo le rispettive competenze, per poter trasferire al meglio ai propri collaboratori i fondamentali concetti tradotti in parole più sopra enunciati, facendo in modo che questi si sentano sempre coinvolti e capiscano di essere inseriti in un progetto “di squadra “ e non abbandonati a se stessi.

In questa nuova ottica è necessario considerare, maggiormente rispetto a quanto non sia stato attuato sinora, il detenuto come soggetto “attivo”, stimolato ad avanzare proposte progettuali, considerato come “Persona” ed il cui pensiero venga seriamente preso in considerazione.

Resta inteso, ovviamente, che, pur in tale nuova dimensione, è la Direzione che mantiene il suo ruolo di regia delle attività che devono essere coerenti con il Progetto d’Istituto; l’Area Educativa e l’Area Sicurezza verificheranno sempre la concreta validità e fattibilità delle iniziative proposte di cui naturalmente l’Amministrazione resta titolare. Al contempo daranno, comunque, spazio alla capacità di pensiero dei detenuti che andrà stimolato, sia in termini di progettazione di nuove iniziative sia in termini di valutazione di quelle proposte dalla Comunità Esterna. La logica è quella di detenuti che devono sapersi “mettere in gioco”, imparare a sperimentare la loro capacità progettuale e portati a riflettere sulla medesima.

Il comportamento dei singoli soggetti ammessi, attraverso la sottoscrizione del “patto di responsabilità” sarà costantemente monitorato *dall'equipe multidisciplinare/di reparto* che ha in carico il detenuto e sarà proprio tale *equipe* ad individuare strategie, nonché interventi che mirino a migliorare la capacità di autodeterminazione del singolo, che lo stimolino a partecipare attivamente alle iniziative trattamentali, dandogli rimandi positivi o negativi sul percorso in atto, in modo che venga sempre rispettato il patto nell'ottica della “strada a due sensi” e di un progressivo evolversi del processo di responsabilizzazione sociale.

A tale fine, come emerso anche in seno al tavolo tecnico, si ritiene importante stabilire delle forme d'interlocuzione stabili con i soggetti avviati al nuovo modello di intervento; la Direzione, con le sue componenti, dovrà avere cura di relazionarsi periodicamente con essi per esaminare e tentare di risolvere eventuali criticità. Gli incontri potranno costituire l'occasione per verificare l'andamento del “patto di responsabilità” evidenziando se ed in che misura questo venga rispettato. Il progetto, in sostanza, andrà accompagnato rimandando ai detenuti fattori negativi e positivi e, da questi ultimi, si dovrà trarre vigore per rafforzarlo ed implementarlo. Una calendarizzazione degli incontri, una loro verbalizzazione, un riscontro preciso delle questioni risolte e di quelle ancora rimaste insolte non potrà che alimentare nei detenuti una maggiore fiducia nell'Istituzione capace di mostrarsi, sempre più, come interlocutore credibile ed affidabile.

Resta inteso che in caso di comportamenti che dimostrino in modo inequivocabile che il singolo detenuto non si conforma al patto, dimostrando senso di inadeguatezza al regime aperto, ne subentri la consequenziale esclusione; i provvedimenti di esclusione (fermo restando, naturalmente, la tutela di dati sensibili) potranno costituire oggetto di riflessione negli incontri con i detenuti e, quindi, rappresentare fase di un percorso di crescita positiva del progetto.

Alla luce di tutto quanto sopra esposto, dunque, la responsabilizzazione non è da intendersi come addomesticamento passivo ma come una sorta di “training sociale” alla convivenza che sviluppa nel contesto detentivo un meccanismo di controllo sociale idoneo ad evitare eventi critici o comportamenti inadeguati che sarebbero pregiudizievoli per gli operatori e per gli stessi detenuti.

Nella nuova dimensione di “gestione”, così come appena delineata, incide in modo significativo l’interpretazione del “Tempo” e dello “Spazio” utilizzabile durante l’esecuzione della pena all’interno del muro di cinta. L’approccio custodialistico, di controllo fisico della persona, riduce quelle dimensioni, mentre il nuovo orientamento indicato dall’Amministrazione ne amplia la fruibilità, riconducendo al senso originario il testo dell’art. 6 della Legge Penitenziaria.

Ne deriva che un valido modello organizzativo di gestione dei detenuti può prevedere una prevalente “collocazione” della vita intramuraria in spazi di “socialità” per le diverse attività trattamentali, ragionando, dunque, anche in termini di “ricognizione numerica (cd. conta) dinamica” e, cioè, svincolata dalla relegazione del soggetto privato della libertà personale alla camera detentiva che deve diventare, per lo più, semplice camera di mero pernottamento.

Quando si parla di “spazi di socialità” ci si riferisce a quegli spazi già “mèta” giornaliera di flussi di movimento di detenuti:

- sale colloqui, avvocati e magistrati;
- aule didattiche e di formazione;
- cucina;
- lavorazioni, laboratori, posti di lavoro in genere;
- palestra;
- biblioteca;

- infermeria;
- matricola e magazzino;
- sale cinema, teatro;
- sezioni e reparti, comprese le sale socialità ed i cortili passeggi.

E' necessario dunque svincolarsi, come già detto, dal vecchio concetto di "posto di servizio" per sposare quello nuovo di "unità mobile".

Tale assunto, di concerto a quello secondo cui, in virtù del percorso trattamentale proposto, i detenuti possono fruire di progressivi spazi di movimento all'interno della struttura in ottica di una sempre maggiore responsabilizzazione, posto che gli stessi sottoscrivono quel patto alla base del progetto individuale di reinserimento sociale, può predisporre l'organizzazione dell'istituto all'adozione di protocolli operativi che regolano la movimentazione dei detenuti in sintonia con la logica della "sorveglianza dinamica".

Tali protocolli si possono basare su assiomi di base rispondenti alle esigenze di sicurezza e trattamento ri-declinate dal principio della "sorveglianza dinamica", come ad esempio:

1. Stabilire meccanismi di identificazione dei detenuti impegnati in talune attività in certi settori piuttosto che in altri; si fa riferimento ad esempio ai detenuti lavoranti interni, oppure alle dipendenze di ditte esterne ovvero ai detenuti che frequentano corsi scolastici o professionali (cartellini con foto e dati anagrafici, di colore diverso a seconda del settore interessato) al fine di avere da parte di tutti gli operatori una immediata "conoscenza-controllo" dei ristretti impegnati in alcune attività.

2. Autorizzare una movimentazione dei detenuti dalla sezione di appartenenza per recarsi al luogo dell'attività assegnata, senza l' "accompagnamento a vista" da parte del personale di polizia penitenziaria.
3. Predisporre sistemi di verifica e comunicazione del numero di detenuti all'inizio della movimentazione ed a conclusione della stessa (partenza e arrivo). In sostanza l'agente di sezione consegna i cartellini identificativi; registra il gruppo di detenuti in "movimentazione"; comunica al collega preposto all'attività designata il numero dei detenuti che vi si reca; avvisa i colleghi posti in punti strategici dell'istituto della movimentazione in atto con indicazione del numero dei ristretti; avvisa contestualmente la Sorveglianza Generale. L'agente preposto all'attività verifica il numero dei detenuti comunicati e ritira i cartellini identificativi; in caso di mancata coincidenza tra il numero comunicato e quello verificato darà immediata comunicazione alla sorveglianza generale, alla sala regia/centralino ed ad ogni altra unità o settore impegnato nella situazione di crisi/emergenza; provvederà, al termine dell'attività in questione, a riconsegnare i cartellini identificativi ai detenuti mettendo in moto, in maniera inversa, la procedura per il rientro in sezione.
4. Modificare le modalità di vigilanza, privilegiando un controllo a distanza da parte del personale che verrà concentrato a presidiare punti strategici (blocchi), fermo restando l'apporto, ove possibile, della Sala Regia e non tralasciando il concetto per cui tutti gli operatori, nell'ambito dei propri compiti, effettuano un controllo oculato dei ristretti secondo lo spirito della "vigilanza dinamica".
5. Prevedere regole di comportamento per i detenuti in "movimentazione" e durante la permanenza nei settori interessati ;
6. Modulare la frequenza delle visite di controllo (ispezione) all'interno degli spazi in modo saltuario, non prevedibile in funzione dei seguenti parametri e,

comunque, nell'osservanza delle disposizioni generali impartite dal Comandante di Reparto/Coordinatore S.G.:

- a) presenza di detenuti sottoposti a grande sorveglianza per pericolosità attiva o passiva.
 - b) presenza di gruppi di detenuti in spazi comuni.
 - c) eventuali situazioni di allerta segnalate dalla sorveglianza generale o dalla sala regia dell'Istituto.
7. Utilizzare strumenti di comunicazione rapidi e che consentano la mobilità (es.cordless, ricetrasmittenti).

Da quanto sopra emerge con evidenza che i protocolli avranno cura di disciplinare i seguenti aspetti operativi legati al modello di sorveglianza dinamica:

1. Apertura delle sezioni
2. Individuazione delle persone da ammettere al progetto
3. Movimentazione dei detenuti
4. Partecipazione alle attività
5. Controlli del personale di polizia penitenziaria- diretti ed indiretti/incrociati
6. La rete di comunicazioni ed il ruolo dello staff multidisciplinare
7. Il monitoraggio del sistema e la valutazione dei percorsi

I protocolli altresì prevederanno precise modalità di intervento tali da garantire una adeguata capacità reattiva dinanzi al possibile verificarsi di eventi critici.

Resta inteso che le caratteristiche di ciascun istituto possono indurre a generare altre possibilità di regolamentazione della movimentazione interna dei detenuti ed altri meccanismi di controllo, in ogni caso ispirati al principio della sorveglianza

dinamica integrata, con il coinvolgimento di tutti gli operatori a vario titolo impegnati nelle diverse attività.

IL PROVVEDITORE REGIONALE

Aldo FABOZZI
